

CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

- Piazza Castello, n° 35 - 35012 Camposampiero - ☎ 049/9315211- Fax 049/4906981 Codice fiscale 80008970289 - Partita I.V.A. 00686700287 Sito internet: www.comune.camposampiero.pd.it

Prot. n 23909

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

BANDO DI CONCORSO <u>ANNO 2023</u> PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AMBITO TERRITORIALE: COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Il Comune di Camposampiero indice il presente Bando di concorso per l'anno 2023 per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati, nell'ambito territoriale del Comune di Camposampiero, nel periodo di efficacia della graduatoria.

Sono **escluse** dal presente Bando le riserve di alloggi di cui all'art. 29 (riserva del 10%) e di cui all'art 44 (riserva del 10%, determinata con deliberazione di Giunta Comunale n. 43/2019 e confermata con deliberazione di Giunta Comunale n. 100/2023) della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

Coloro i quali hanno già presentato istanza nel Bando precedente e non sono attualmente assegnatari, sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente Bando.

Sono tenuti, altresì, a presentare domanda tutti gli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica titolari di assegnazioni e/o contratti di locazione provvisori.

1) REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (art. 25 L.R. n. 39/17)

La partecipazione al Bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale a:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri":
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- **e)** stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del Bando;

- **b)** non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
- **d)** non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
- **e)** situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP **2023** del valore non superiore ad **Euro 22.514,00**;
- f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del Bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del Bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di Paese non appartenente all'Unione Europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

2) ISEE - ERP (art. 27 L.R. n. 39/17)

La situazione economica del nucleo familiare è stabilita da uno specifico indicatore della situazione economica equivalente denominato ISEE-ERP, disciplinato dall'art. 27 della L.R. 39/17 e calcolato secondo le modalità di cui all'art 7 del Regolamento Regionale n. 4/2018 e le successive specifiche di cui alla D.G.R. n 272 dell'8/3/2019.

Il calcolo dell'ISEE-ERP potrà essere effettuato direttamente dall'interessato accedendo al sito:

https://erp.regione.veneto.it

3) CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (art. 28 L.R. n. 39/17)

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal Regolamento Regionale 10 agosto 2018, n. 4, nonché dei punteggi definiti con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 27/9/2023, attribuiti con riferimento alle condizioni del nucleo familiare di seguito indicate, con la precisazione che detti punteggi sono attribuiti anche sulla base di dati personali e sensibili ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni stesse:

CONDIZIONI SOGGETTIVE:

a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP:

b) presenza di persone anziane di età:

- compresa fra anni 65 e anni 75	•
c) presenza di persone con disabilità:	
1) presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi (*)	punti 3
2) presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92	2 (*) punti 5
(*) Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) <u>non</u> sono cumulabili	
d) genitore solo con figli a carico:	
1) per figli <i>minorenni</i> :	
- da 1 a 3	punti da 2 a 5
- oltre i tre figli	_
2) per figli <i>maggiorenni</i> :	•
- da 1 a 3	. punti da 1 a 3
- oltre i tre figli	-
e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, da no dalla data di pubblicazione del Bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:	n oltre tre anni
1) senza figli	punti 3
2) con figli minori di età inferiore a quattro anni	punti 7
3) con figli minori di età superiore a quattro anni	punti 5
f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto:	
- da dieci a trenta anni	. punti da 2 a 7
- oltre i trenta anni	punti 7
g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni	·
CONDIZIONI OGGETTIVE:	
a) condizioni abitative improprie dovute a:	
dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'Ente che ha assegnato la dimora	punti 10
2) coabitazione con altro o più nuclei familiari	punti 1
3) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio .	
4) sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non	
anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del Bando: da tre a quattro persone a vano	
utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14)	punti da 2 a 4
5) alloggio antigienico	punti 2

b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza

contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate punti 12
c) mancanza di alloggio da almeno un anno punti 14
CONDIZIONI ULTERIORI con riferimento a particolari situazioni presenti nel territorio stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 27/9/2023 (art. 28, co. 2, L.R. 39/2017 e art 8, co. 4, Regolamento Regionale 4/2018):
1) nuclei familiari con presenza di minori titolari di indennità di accompagnamento (*) punti 3
2) nuclei familiari con residenza anagrafica continuativa nel Comune di Camposampiero
da almeno 5 anni alla data di scadenza del Bando (*) punti 2
3) nuclei familiari con residenza anagrafica continuativa nel Comune di Camposampiero
da almeno 10 anni alla data di scadenza del Bando (*) punti 4
4) nuclei familiari con residenza anagrafica continuativa nel Comune di Camposampiero
da almeno 20 anni alla data di scadenza del Bando (*) punti 8
(*) Le condizioni di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4) <u>non</u> sono cumulabili; la condizione di cui al punto 1) non è cumulabile con quella prevista dall'art. 8, co. 2, lett. c), punto 2) del Regolamento Regionale n. 4/2018; in ogni caso, il punteggio totale massimo attribuibile per le quattro condizioni di cui sopra non può essere superiore a 8 punti
4) RISERVE DI ALLOGGI (art. 30 L.R. n. 39/17)
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 29/4/2019, confermata con deliberazione di Giunta Comunale n. 100/2023, il Comune di Camposampiero ha stabilito le seguenti percentuali di riserva, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 39/2017, nell'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica:
1) percentuale di alloggi riservati a favore di coloro che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del Bando:
2) percentuale di alloggi riservati a favore delle coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del Bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio, fermo restando quanto stabilito dalla L. 20 maggio 2016, n. 76, con priorità alle coppie con figli minori a carico, di età non superiore a quattro anni ed in ragione del loro numero:
O acceptable di alleggi describi e forma della famiglia contituita de un unica positica acceptanta de la continuida de la con

I nuclei familiari che sono in possesso delle condizioni oggetto delle riserve di cui sopra presentano la domanda ordinaria mediante la procedura prevista nel presente Bando.

Gli alloggi da destinare alle riserve di cui sopra sono assegnati ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Regionale 10 agosto 2018, n. 4, con le seguenti modalità:

- il numero degli alloggi riservati si ottiene applicando l'arrotondamento all'unità superiore, a partire dal decimale 0,5; non è prevista una gerarchia di rilevanza tra le riserve;
- gli alloggi disponibili sono assegnati nel rispetto della graduatoria generale sulla base del punteggio ottenuto, dando la precedenza ai nuclei familiari che presentano le condizioni oggetto di riserve previste dal Bando, secondo le caratteristiche strutturali dell'alloggio (numero di vani e superficie utile), fino all'esaurimento del numero di alloggi riservati;
- dopo aver assegnato gli alloggi riservati, si procede alle assegnazioni nel rispetto della graduatoria generale sulla base dei criteri ordinari.

5) MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

La domanda deve essere redatta sull'apposito modello, scaricabile dal sito *internet* del Comune di Camposampiero (<u>www.comune.camposampiero.pd.it</u>) nella sezione Modulistica/Servizi Sociali/*Domanda per Bando di concorso anno 2023 per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica*.

Il modulo potrà essere ritirato anche presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Camposampiero nei seguenti orari di apertura al pubblico: *Lunedì ore* 9.00-12.30; *Mercoledì ore* 9.00-12.30 e ore 15.00-18.00; *Venerdì ore* 9.00-12.30.

Si informa che per la presentazione della domanda sarà utilizzata la procedura informatica di cui all'art. 49, co. 1, lett. a) della L.R. 39/17.

<u>I richiedenti per la presentazione della domanda dovranno prenotare con congruo anticipo un appuntamento con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune</u> telefonando al numero tel. 049 9315211 int. 7 nei seguenti orari di apertura al pubblico: *Lunedì ore 9.00-12.30*; *Mercoledì ore 9.00-12.30* e ore 15.00-18.00; *Venerdì ore 9.00-12.30*.

Gli appuntamenti per presentare la domanda possono essere prenotati telefonando a partire dal giorno 11/10/2023.

I richiedenti dovranno quindi recarsi con la propria domanda compilata e sottoscritta, **nel giorno e nell'ora dell'appuntamento fissato**, presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Camposampiero, in Piazza Castello n. 35, presso il quale si procederà all'inserimento della domanda stessa nell'apposito Portale Regionale.

Non è ammessa alcuna altra forma di presentazione della domanda.

Le domande dovranno essere presentate con le modalità e nelle forme sopra indicate a partire dal giorno **Venerdì 20 ottobre 2023**, data di apertura del Bando, fino al giorno **Mercoledì 6 dicembre 2023**, **ore 12,30**, data di chiusura del Bando.

La domanda dovrà essere sottoscritta e presentata in originale (non in fotocopia).

SULLA DOMANDA DOVRÀ ESSERE SEMPRE APPOSTA UNA MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00.

Il richiedente dovrà sempre allegare alla domanda fotocopia semplice dei seguenti documenti:

- documento di identità in corso di validità proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare;
- titolo per il soggiorno in Italia proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare (se proveniente da Paesi terzi);
- ISEE con allegata DSU in corso di validità, relativo all'anno 2023:
- delega, debitamente sottoscritta, al Comune di Camposampiero per autorizzare l'inserimento dei propri dati e documenti necessari.

La domanda dovrà essere interamente e correttamente compilata in ogni sua parte. La presentazione di domande incomplete o inesatte e/o con documentazione incompleta, insufficiente o inesatta potrà essere causa di esclusione della stessa o causa di mancata attribuzione dei punteggi.

L'Ufficio Servizi Sociali rilascerà ricevuta attestante la presentazione della domanda, da conservare per verificare la propria posizione in graduatoria.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 (esclusa la lett. e)) dell'art. 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestate mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'art. 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, deve essere documentato con **dichiarazione unica sostitutiva ISEE** relativa all'ultima dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

Qualora la domanda riguardi specifiche condizioni soggettive, oggettive ed ulteriori, il richiedente deve essere munito della seguente documentazione, propria e/o dei componenti del nucleo familiare, da allegare alla domanda ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- documentazione attestante le condizioni di antigienicità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio, da acquisire presso le ULSS competenti (*);

- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76;
- documentazione attestante la presenza di portatori di handicap o di persone con invalidità nel nucleo familiare rilasciata da parte degli organi competenti (*);
- documentazione attestante che la dimora è stata procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica, da acquisire dall'Ente che ha assegnato la dimora (*);
- documentazione attestante la condizione di emigrato;
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale (*);
- verbale di conciliazione giudiziaria (*);
- ordinanza di sgombero (*).

I documenti contrassegnati con asterisco (*) <u>NON</u> possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE.

6) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate con le modalità e nelle forme sopra indicate a partire dal giorno **Venerdì 20 ottobre 2023**, data di apertura del Bando, fino al giorno **Mercoledì 6 dicembre 2023**, **ore 12,30**, data di chiusura del Bando.

La presentazione della domanda oltre la predetta data di chiusura del Bando sarà causa di esclusione della stessa.

7) ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune di Camposampiero procede all'istruttoria delle domande ed alla formazione della graduatoria provvisoria, entro centoventi giorni dalla scadenza del Bando.

Il Comune si riserva di prorogare detto termine fino ad ulteriori sessanta giorni, qualora a seguito del Bando pervenga un numero di domande superiore a 300.

L'Ufficio competente allo svolgimento dell'istruttoria delle domande potrà chiedere, in questa fase l'integrazione e/o la regolarizzazione della documentazione allegata e/o delle autocertificazioni allegate, entro i termini dallo stesso stabiliti.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, collocando prioritariamente i nuclei familiari con valore ISEE - ERP inferiore. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di ricevimento della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento Regionale 10 agosto 2018, n. 4.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme utilizzate per la pubblicazione del Bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n.39 decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva, è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

8) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri:

numero componenti	superficie utile minima	superficie utile massima	numero camere massimo
1	28	45	1
2	45,01	65	2
3	65,01	75	2
4	75,01	80	3
5	80,01	95	3
6 o più	oltre 95		4 o più

Nell'assegnazione effettuata secondo i parametri di cui sopra, dovranno essere altresì tenuti in considerazione, di norma, i seguenti criteri:

- a) alloggio con una camera da letto: 1 persona oppure una coppia (coniugi o coppia conviventi);
- b) alloggio con due camere da letto: due persone se composto da adulto con figlio/a oppure composto da due persone adulte non coppia conviventi, oppure tre persone se inferiore a mq 65 utili oppure quattro persone se superiore a mq 65 utili;
- c) alloggio con tre camere da letto: quattro persone se superiore a mq 65 utili ed inferiore a mq 80, oppure cinque o più persone.

Qualora fossero disponibili per l'assegnazione più alloggi idonei al nucleo familiare avente diritto, dovrà essere tenuta altresì conto la condizione economica del medesimo in relazione al canone ed alle spese accessorie.

Possono essere effettuate assegnazioni in deroga ai parametri di cui sopra nei casi di presenza di handicappati gravi o di particolari condizioni degli assegnatari, purchè la deroga consenta, a giudizio dell'ente proprietario o delegato, soluzioni valide ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico.

9) MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Il canone degli alloggi viene determinato ed applicato ai sensi del Regolamento Regionale 10 agosto 2018, n. 4.

10) PUBBLICITÀ DEL BANDO

Il presente Bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Camposampiero e dell'ATER di Padova.

11) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, si informa che i dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati presso il Comune di Camposampiero (Settore Segreteria - Sociale), per le finalità inerenti il procedimento di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di cui al presente Bando.

Il testo completo dell'informativa è disponibile al seguente link:

https://www.comune.camposampiero.pd.it/zf/index.php/privacy/index/privacy

12) RIFERIMENTI DEL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Settore Segreteria - Sociale: Ufficio Servizi Sociali

Indirizzo mail: info@comune.camposampiero.pd.it

Indirizzo PEC: comune.camposampiero.pd@pecveneto.it
Referente: Dr.ssa Rosella Bortolato (tel. 049 9315211 int. 7).

Responsabile del Procedimento: Dr. Marco Carraro

Camposampiero, lì 6/10/2023

Il Responsabile del Settore Segreteria- Sociale Dr. Marco Carraro firmato digitalmente